



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7363 – art. 20, comma 8 DPR 380/2001: silenzio assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire – art. 2 comma 8 bis L. 241/1990 inefficacia del diniego tardivo: applicabilità

La vicenda riguarda un procedimento per il rilascio di un permesso di costruire, nel corso del quale il Comune comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per carenze ed incongruenze degli allegati progettuali e, successivamente, non ritendendo accoglibili le osservazioni presentate dall'istante, comunicava, fuori termine, il diniego. La Società impugnava il diniego avanti al TAR chiedendo la declaratoria di inefficacia del provvedimento per l'avvenuta formazione del silenzio assenso e, in subordine, l'annullamento dello stesso. Il ricorso era accolto in quanto al momento dell'adozione del provvedimento di diniego, era ampiamente decorso il complessivo termine di novanta giorni previsto dalla disposizione regionale.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato decide sull'appello proposto dal Comune ricordando, innanzitutto, che l'art. 20, comma 8, TUE, riprodotto dalla L.R. applicata nel caso concreto, prevede che: *"decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo [...] sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso [...] ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego"*. E chiarisce che il silenzio assenso si forma anche se l'istanza non sia conforme alla disciplina urbanistico edilizia, salvo l'esercizio, ove ne ricorrano i presupposti, dei poteri di autotutela. La sentenza ricorda, poi, che la norma si ricollega



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

all'art. 2 della L. 241/1990 per cui l'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento nel termine di legge; di perseguire un'attività amministrativa economica ed efficace (ex art. 1, comma 1); di evitare contenziosi connessi ai ritardi (artt. 31 e 117 d.lgs. n. 104/2010) e di scongiurare possibili domande risarcitorie (art. 30, comma 4, d.lgs. n. 104/2010). Per conseguenza, se il privato, su cui incombono i medesimi principi di collaborazione, non presenta la documentazione richiesta o non la integra, ciò non esime la p.a. dall'emettere il provvedimento conclusivo nei termini.

Infine, la decisione – riconducendo il silenzio assenso edilizio nel paradigma generale delle semplificazioni introdotte dalla L. 241/1990 - si esprime sull'applicabilità anche al permesso di costruire dell'art. 2, comma 8 bis della L. 241/1990 che sancisce l'inefficacia del provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire emanato successivamente alla formazione del silenzio-assenso.

[Consulta la sentenza](#)